

**Edizione di giovedì 19 aprile 2018**

## **AGEVOLAZIONI**

**Nuovo bando Ismea per i giovani**  
di **Luigi Scappini**

## **ADEMPIMENTI**

**Le nuove regole privacy – II° parte**  
di **Lucia Recchioni**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Il compenso amministratore non è pagato fino all'accredito**  
di **Fabio Garrini**

## **CONTENZIOSO**

**Fatture false e ripartizione dell'onere probatorio**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Leasing e super ammortamento: quali limiti**  
di **EVOLUTION**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuovo bando Ismea per i giovani***

di **Luigi Scappini**

È stato pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 37**, V Serie Speciale, del **28 marzo 2018** il **Bando Ismea 2018**, destinato a finanziare l'**insediamento**, per la prima volta, di **giovani in aziende agricole** in qualità di capo azienda.

Il bando prevede l'erogazione di ben **70 milioni di euro** equamente suddivisi in **due lotti**:

- **lotto 1** relativo alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria e
- **lotto 2** relativo alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La **corsa** ai finanziamenti è scattata lo scorso 28 marzo e **terminerà** il prossimo **11 maggio**.

Ai sensi dell'**articolo 4, Determinazione n. 346 del 27 marzo 2018** del Direttore generale, possono accedere al bando i **giovani**, cittadini **comunitari** e **residenti** in **Italia**, che alla data di presentazione della domanda rispondono ai seguenti **requisiti**:

1. **età** compresa tra i **18 anni** compiuti e i **41 anni non compiuti**;
2. possesso di **conoscenze** e **competenze** professionali. Queste, sulla falsariga di quanto previsto ordinariamente per la qualifica **lap**, può essere dimostrata alternativamente con:
  - **titolo** di studio di livello **universitario** di **indirizzo agrario**;
  - **titolo** di studio di **scuola media superiore** in **campo agrario**;
  - **esperienza lavorativa**, *post scuola*, di **almeno 2 anni** in qualità di **coadiuvante familiare** ovvero di **lavoratore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
  - attestato di **frequenza** con profitto ad idonei **corsi** di **formazione professionale**.

Le **capacità** e **competenze** professionali possono, in ipotesi di assenza al momento della domanda, essere **conseguite entro 36 mesi** dalla data di **adozione** della **determinazione** di **ammissione** alle agevolazioni.

A seconda del veicolo con il quale il giovane intende affacciarsi al mondo dell'agricoltura, sono poi richiesti ulteriori **requisiti** differenti. Infatti, in ipotesi di scelta per la **forma**

**individuale**, sempre l'articolo 4 richiede che, nel termine di **3 mesi** dalla comunicazione dell'ammissione della domanda, il beneficiario dovrà poter dimostrare di essere in possesso di **partita Iva agricola** e di aver adempiuto all'**iscrizione** al **Registro Imprese** e all'**Inps agricola**.

Al contrario, in caso di scelta per la **forma societaria**, sin dal momento di presentazione della domanda di ammissione, la **società** (conforme ai requisiti di cui al **D.Lgs. 99/2004**), dovrà, tra le altre cose, avere, in ragione della *ratio* stessa del bando, una **maggioranza assoluta**, numerica e di quote di partecipazione di **soci** di età compresa **tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti** ed essere **amministrata** da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti. Inoltre, **entro 3 mesi** dalla data di ammissione al bando, il **giovane** dovrà **iscriversi** alla **previdenza agricola** e **assumere** la **responsabilità** e la **rappresentanza legale** della società medesima. Sempre in ragione della *ratio* del bando, lo **statuto societario** dovrà contenere una clausola con la quale si preveda l'**inibizione**, in vigenza dell'operazione fondiaria supportata, di operazioni che comportino il **venir meno dei requisiti soggettivi** di accesso o l'insorgere di **criteri di esclusione** di cui all'articolo 5.

Le **operazioni fondiarie** supportate dal Bando hanno a oggetto **strutture a cancello aperto** (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) con **patto di riservato dominio**, aventi un valore compreso, in linea generale, **tra 250.000 euro e 2.000.000 di euro**.

Tuttavia, tali valori, minimo e massimo, possono essere **derogati**.

In particolare è prevista la possibilità di supportare operazioni di importo **inferiore ai 250.000 euro**, ma comunque **superiori ai 100.000 euro**, quando consistano in operazioni di **arrotondamento fondiario**. In tal caso, l'operazione non presuppone già il possesso di un fondo in quanto il requisito si ritiene dimostrato in presenza di **terreni da condurre** con **contratti di affitto** registrati di durata almeno di 15 anni e da formalizzare prima della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

L'operazione in questo caso si realizza attraverso la concessione di un **mutuo ipotecario a garanzia** del quale **Ismea** acquisisce **ipoteca di primo grado** sul terreno oggetto dell'operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del **120% del mutuo**.

Se, al contrario, **l'operazione ha un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro**, è prevista la concessione di un **mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro** a garanzia del quale **Ismea** acquisisce **ipoteca di primo grado** sul terreno oggetto dell'operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto. La differenza tra il **prezzo di vendita del terreno** e il **mutuo erogato da Ismea** ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a **mezzi propri** o **indebitamento**.

In **tutti i casi** è previsto un periodo di **preammortamento non superiore a 24 mesi**, durante il quale gli interessi sono dovuti al tasso di riferimento al 30 giugno e 31 dicembre.

Successivamente scatta il periodo di **ammortamento** che può avere una durata pari a **15 – 20 – 30 anni**, con rate semestrali posticipate.

L'**agevolazione** consiste nell'**abbuono** degli **interessi passivi** in misura non superiore a **70mila euro**, **attualizzati** alla data di inizio dell'ammortamento ed è **cumulabile** con altri contributi provenienti da fondi di finanziamento, sempre nel rispetto dei massimali di cui all'[articolo 18, Regolamento \(UE\) n. 702/2014](#).



## ADEMPIMENTI

---

### *Le nuove regole privacy – II° parte*

di Lucia Recchioni

Come noto, se i dati che lo riguardano sono raccolti presso l'**interessato**, il **titolare del trattamento** deve fornire allo stesso, **nel momento in cui i dati personali sono ottenuti**, specifiche **informazioni** (c.d. "obbligo di informativa").

Più precisamente, l'[articolo 13 Regolamento UE 2016/679](#) indica le seguenti **informazioni da fornire**:

1. l'identità e i dati di contatto del **titolare del trattamento** e, ove applicabile, del suo **rappresentante**;
2. i dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**, ove applicabile;
3. le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché la **base giuridica del trattamento**. Si precisa che, ogni volta che le **finalità cambiano**, è necessario informarne l'interessato prima di procedere all'ulteriore trattamento;
4. qualora il trattamento sia legittimato dal necessario perseguimento del **legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
5. gli eventuali **destinatari** o le eventuali **categorie di destinatari dei dati personali**;
6. ove applicabile, l'**intenzione** del titolare del trattamento di **trasferire dati personali a un paese terzo** o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione.

Come può notarsi, il **Regolamento** impone **più ampie informazioni** rispetto all'attuale **codice privacy**.

Ed infatti, come anche indicato nella recente guida del **Garante privacy**, il **titolare** deve sempre indicare i dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (ovviamente solo se previsto) nonché la **base giuridica del trattamento**.

Il Regolamento, inoltre, prevede alcune **ulteriori informazioni**, da fornire per garantire un **trattamento corretto e trasparente**:

1. il **periodo di conservazione dei dati personali** oppure, se non è possibile, i **criteri utilizzati per determinare tale periodo**;
2. l'**esistenza del diritto** dell'**interessato** di chiedere al titolare del trattamento l'**accesso ai dati personali** e la rettifica o la **cancellazione degli stessi** o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di **opporsi al loro trattamento**, oltre al diritto alla

- portabilità dei dati;
3. l'esistenza del **diritto di revocare il consenso** in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  4. il **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo;
  5. se la comunicazione di dati personali è un **obbligo legale o contrattuale** oppure un requisito necessario per la **conclusione di un contratto**, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le **possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati**;
  6. l'esistenza di un **processo decisionale automatizzato**, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Pertanto, è opportuno che *“i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento”* (Guida Garante privacy, febbraio 2018).

In considerazione del maggior numero di informazioni che dovranno essere fornite, si ritiene pertanto necessario adeguare sempre l'informativa già fornita ai clienti dello studio prima del 25 maggio 2018.

Allo stesso modo, si renderebbe opportuna una modifica, da parte dell'**Agenzia delle entrate**, dell'**informativa privacy** fornita nel modello **Redditi2018**.

The image shows a form for the 2018 Personal Income Tax Return (Redditi2018). On the left, there is a logo for 'PERSONE FISICHE 2018' and the 'Agenzia delle entrate' logo, with the text 'Periodo d'imposta 2017'. The main form area has a header 'Riservato alla Poste italiane Spa' and a section for 'N. Protocollo' and 'Data di presentazione'. Below this, there are fields for 'COGNOME', 'NOME', and 'CODICE FISCALE'. To the right of the 'Data di presentazione' field is the code 'RPF'. At the bottom, there is a section titled 'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali'. The text below this title states: 'Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.'

Ai sensi dell'[articolo 12 Regolamento UE n. 2016/679](#), tutte le richiamate informazioni devono

essere fornite in **forma scritta** e in **maniera concisa**, trasparente, e con un **linguaggio semplice e chiaro**.

Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere **fornite oralmente**, purché sia comprovata con altri mezzi l'**identità dell'interessato**.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, le informazioni da fornire allo stesso sono **diverse e più ampie**, così come specificato dall'[articolo 14 Regolamento UE n. 2016/679](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Il compenso amministratore non è pagato fino all'accredito***

di **Fabio Garrini**

In sede di redazione della dichiarazione dei redditi delle **società di capitali** una delle verifiche che occorre eseguire riguarda **l'avvenuto pagamento dei compensi amministratore** stanziati in bilancio; sul punto, nel corso dello scorso anno, è intervenuta la **Cassazione** con una interpretazione non troppo condivisibile, secondo la quale il compenso erogato tramite **bonifico** si considera **deducibile** in capo alla società solo nel momento in cui le **somme sono materialmente ricevute dall'amministratore**.

#### **Compensi per cassa**

L'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), onde evitare **fenomeni elusivi**, al fine di **allineare** la **tassazione in capo all'amministratore** e la **deduzione in capo alla società**, consente la **deducibilità** del compenso erogato all'amministratore solo se viene **pagato**: *"I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono **deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico."*

Sul tema della **deducibilità** va evidenziato come, nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel 2017 è assicurata purché detta erogazione sia avvenuta **entro il 12 gennaio 2018**. Tale principio – detto di **"cassa allargata"** – è stato introdotto già diversi anni addietro dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare 57/E/2001](#) sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir **mira a far coincidere** il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a **tassazione** in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono **dedotti** dal reddito della società erogante. Questo proprio per evitare che potesse essere beneficiata una **deduzione** (e quindi un risparmio d'imposta) in capo alla società senza che vi fosse una correlata **tassazione** in capo all'amministratore percettore (proprio perché i redditi di lavoro dipendente sono governati dal principio di cassa).

Pertanto, poiché i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio **concorrono alla formazione del reddito di quest'ultimo nel periodo d'imposta precedente** (in forza dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#)), essi saranno **deducibili** dalla società in tale periodo d'imposta.

Per la **verifica del momento di pagamento** è ragionevolmente possibile far riferimento a quanto l'Amministrazione finanziaria ha affermato tanto in relazione al **momento di incasso dei corrispettivi** nell'ambito del **reddito professionale** ([circolare AdE 38/E/2010](#)), così come in relazione all'**incasso dei ricavi** nell'ambito del **regime di contabilità semplificata per cassa**



([circolare AdE 11/E/2017](#)), entrambi regimi basati sulla manifestazione finanziaria di costi e ricavi.

In particolar modo, in quest'ultimo documento, in relazione al **pagamento tramite bonifico**, si legge: *“I ricavi si considerano percepiti **quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata** (alla cd. “data disponibile”). **Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore**”*

Quindi, facendo riferimento a tale principio espresso, **occorrerebbe concludere che in capo alla società il compenso risulta pagato nel momento in cui è stato disposto il pagamento a favore dell'amministratore** (ipotizziamo l'11 gennaio 2018); pare pertanto assicurata la **deducibilità** nel 2017, senza operare alcuna variazione aumentativa nel modello Redditi.

Ciò posto, non resta che segnalare una recente pronuncia della Cassazione ([sentenza n. 20033 dell'11.08.2017](#)) secondo la quale il pagamento con bonifico del compenso amministratore sarebbe rilevante alla data in cui **quest'ultimo ottiene la disponibilità della somma**: *“nell'ipotesi in cui la disposizione sia stata effettuata, come nella specie, con **bonifico bancario**: in tal caso, infatti, si deve far riferimento al **giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell'accredito**. La diversa soluzione, del resto, porterebbe all'**incongruo** risultato di poter **imputare** il medesimo unitario pagamento ad una **annualità per il disponente** (che ha effettuato il bonifico anteriormente al 12 gennaio) e a quella **successiva per il beneficiario** (che ha ricevuto l'accredito della somma dopo tale data).”*

La giurisprudenza giustifica la propria posizione segnalando la possibilità da parte della società di **revocare il pagamento**; tale posizione non pare ragionevole, in quanto se è vero che il bonifico può anche essere revocato, **una volta andato a buon fine**, l'atto di pagamento va fatto risalire alla **disposizione di pagamento**.

Oltretutto, sulla base di tale pronuncia, si finirebbe per **sconfessare** la posizione (ben più convincente) assunta dall'**Agenzia** nelle [circolari 38/E/2010](#) e [11/E/2017](#).

Va inoltre segnalato come la posizione espressa dalla Cassazione **non** pare neppure **in linea** con quanto nella medesima sentenza affermato con riferimento ad altro mezzo di pagamento, l'**assegno**: *“... ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, **rileva la data apposta sull'assegno** perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al **passaggio del titolo** (e del credito incorporato) e divengono possibili le ulteriori negoziazioni.”*

Non si capisce per quale motivo in capo alla società **il pagamento con assegno si considera effettuato con la consegna** (questa posizione invece in linea con quanto affermato dall'Agenzia), **mentre nel bonifico dovrebbe essere necessario attendere la materiale disponibilità** delle somme per il destinatario.

Seminario di specializzazione

## **COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***Fatture false e ripartizione dell'onere probatorio***

di **Luigi Ferrajoli**

In tema di **ripartizione dell'onere probatorio nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti**, all'Agenzia delle Entrate spetta la prova, anche in forma presuntiva piuttosto che indiziaria, della circostanza che l'operazione riportata in fattura non è in realtà stata – in tutto o in parte – effettuata; dopodiché **l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione** – così contestata – compete al contribuente e tale circostanza non potrà dirsi provata unicamente deducendo **la regolarità formale della fattura stessa**, della contabilità e dei mezzi di pagamento – trattandosi appunto dei mezzi fraudolenti normalmente utilizzati per fornire apparenza di realtà alla frode – bensì con altri elementi e circostanze riferiti alla **sostanza dell'operazione**.

Tale principio è stato affermato dalla **Corte di Cassazione** con la recente [sentenza n. 2905 del 07.02.2018](#) in linea con l'orientamento consolidato della medesima Corte (cfr. [Cass. n. 17818 del 09/09/2016](#); [n. 21953 del 2007](#), [n. 9784 del 2010](#), [n. 9108 del 2012](#), [n. 15741 del 2012](#), [n. 23560 del 2012](#), [n. 27718 del 2013](#), [n. 20059 del 2014](#), [n. 26486 del 2014](#), [n. 9363 del 2015](#)) che aveva fatto propri i **principi già espressi dalla Corte di Giustizia Europea**.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame una società aveva impugnato l'**avviso di accertamento**, rettificativo di Ires, Irap e dell'Iva, con cui era contestata la contabilizzazione e deduzione a fini d'imposizione diretta e detrazione Iva di **fatture concernenti operazioni inesistenti** rilasciate da società ritenute prive di effettiva consistenza aziendale, nonché l'indebita deduzione di costi non di competenza nell'anno 2004 e di non inerenza per spese per alberghi e ristoranti, per nolo di trivella, per acquisto di carburante non documentato e per spese di rappresentanza.

I Giudici di seconde cure, in riforma della sentenza di rigetto di primo grado, hanno accolto il ricorso con l'eccezione delle spese per alberghi e ristoranti e per le spese di rappresentanza eccedenti un terzo del loro ammontare, **ritenendo che la fattura fosse documento idoneo a dimostrare un costo dell'impresa ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#)** e, dunque, non spettasse al contribuente provare l'effettività dell'operazione ma all'Amministrazione dimostrare l'inesistenza della stessa e che tale prova non era stata fornita.

L'Ufficio ha proposto **ricorso per cassazione** eccependo, tra l'altro, la **violazione dell'[articolo 2697 cod. civ.](#) in relazione all'[articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#)** deducendo che la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva affermato che **grava sul contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza delle operazioni** dichiarate inesistenti.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo richiamando l'orientamento consolidato secondo cui in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti – in relazione alle quali **la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno** – l'Agenzia ha l'onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata non è stata mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente), dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'**effettiva esistenza** delle operazioni contestate; con la puntualizzazione che **tale prova non può consistere nella mera esibizione della fattura o nell'attestazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento**, poiché la regolarità dei suoi profili formali è, normalmente, funzionale proprio allo scopo di far apparire reale un'**operazione fittizia** ([Cass. nn. 5406/16](#); [28683/15](#), [428/15](#), [12802/11](#), [15228/01](#)).

Al riguardo, la Cassazione ha inoltre ribadito che, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, **la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa**, solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#).

Poiché, nel caso in esame, la **natura di "cartiere"** delle dette **imprese collocate a monte** della serie di cessioni era stata tratta dall'accertamento che entrambe avevano **omesso** di presentare le relative **dichiarazioni**, avevano omesso i **versamenti annuali** ed **infra – annuali**, avevano rilasciato fatture per ingenti importi per prestazioni i cui contratti di riferimento non erano stati registrati ed erano privi di causa, oggetto e dell'indicazione del corrispettivo, di conseguenza spettava alla società contribuente, che con tali imprese aveva intrattenuto rapporti commerciali, **fornire la prova di aver svolto tali trattative in buona fede**, ritenendo incolpevolmente che si trattasse di **soggetto realmente operativo**; prova che però non era stata fornita.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### *Leasing e super ammortamento: quali limiti*

di **EVOLUTION**



Per i beni acquistati in leasing il super ammortamento è applicabile non sull'intero canone, ma solo sulla quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Bilancio e contabilità", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'applicazione del super-ammortamento nel caso di acquisto di beni tramite contratto di leasing.

Il contratto di leasing finanziario, benché ampiamente utilizzato da lunga data, rientrava sino a prima della **L. 124/2017 (cd. "DDL Concorrenza")** fra quelli **cosiddetti atipici in assenza di una normativa specifica che lo contemplasse legislativamente**.

**Con la nuova legge è stato disciplinato e quindi fatto rientrare tra nell'ambito dei contratti tipici.**

Scendendo ancor più nel dettaglio, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un determinato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo (canone) che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla sua scadenza l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, l'obbligo di restituirlo.

L'ulteriore elemento distintivo, del contratto di leasing, è il **canone periodico** che invece può essere scomposto in due parti rappresenta da un lato il costo del bene e delle spese accessorie, cd. quota capitale, e dall'altro l'interesse corrisposto al finanziatore per la sua attività, cd. quota interesse. Pertanto, il mantenimento della proprietà del bene in capo al

locatore svolge una mera funzione di garanzia.

Da un punto di vista fiscale, il bene acquistato tramite leasing può godere del cd. super ammortamento che si concretizza, sulla base di quanto ribadito anche dalla [circolare 4/E/2017](#), in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. Tale agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), la quale ha stabilito che tale maggiore deduzione extracontabile è pari non più al 40% bensì al 30%, stabilendo ancora una volta che vi rientrano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che, entro il 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel caso di specie, però, tale maggiorazione sarà determinata non sull'intero canone, ma solo sulla quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

Analogamente a quanto avviene per la cessione dei beni acquisiti in proprietà, si ricorda che, qualora il contratto di *leasing* venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, la quota di maggiorazione dedotta sino ad allora non dovrà essere restituita dal cedente; le eventuali quote della maggiorazione che, alla data di cessione del contratto, non sono state dedotte non potranno più essere utilizzate (né dal cedente, né dal cessionario del contratto).



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)